



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 2340 / 2016

Responsabile del procedimento: MATTARA LORENZA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO ESCLUSIVAMENTE PER I CLIENTI DELL'AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO KIARI VIAGGI, SCORZE'. SIG. RA FABRIS CINZIA

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"* e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) , nello specifico alla Città metropolitana (art. 3) e che al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti (art 8 comma 1);

visti:

- i. il d.lgs 267/2000, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. la legge n. 241/1990, che detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- iii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, in particolare gli articoli 28 e 29 comma 5 in base ai quali, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, dove compatibili, i regolamenti previsti dalle vigenti norme;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della ex Provincia, in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;

- v. l'atto n. 1 del 03/02/2016 del Sindaco metropolitano che approva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il Programma della trasparenza per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190.
- vi. il decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Turismo tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- vii. il decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Turismo tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

richiamata:

- i. la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 n. 33 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*”, ancora in vigore nelle more del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 51 comma 3 lett. c) della L.r. 11 del 14/06/2013 “*Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto*” per quanto attiene alla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e specificatamente l'art. 63 lett. g), che prevede l'esercizio di funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare, del legale rappresentante, purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, limitatamente ai clienti dell'agenzia stessa;
- ii. l'art 36 comma 3 del *Regolamento provinciale per l'accesso e l'esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico*, che individua la documentazione da allegare a cura del titolare dell'agenzia, alla richiesta di rilascio dei tesserini di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico a favore dei soli clienti dell'agenzia medesima;

visto che:

- i. con delibera del Consiglio metropolitano n. 5 del 28 aprile 2016 - immediatamente eseguibile –sono stati approvati il *bilancio di previsione 2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016)*
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2016 con il quale è stato assegnato a questo servizio l'*Obiettivo Miss. 07; attività 01.02 Gestione L.R. turismo; sottoattività: 04 gestione agenzie di viaggio;*
- iii. le deliberazioni della Giunta provinciale n. 15 del 25/02/2014 e n. 78 del 11/07/2014, che approvano l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed indicano:
 - l'unità operativa Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 - la d.ssa Lorenza Mattara quale responsabile del procedimento
 - il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

ricevuta l'istanza acquisita al protocollo n. 68923 del 05/08/2016, con la quale il sig. Fuga Renato, nato il [Omissis..] a [Omissis..], legale rappresentante della KV Kiari Viaggi srl (P.IVA [Omissis..]) proprietaria dell'agenzia di viaggi e turismo all'insegna *Kiari Viaggi*, sita in via Venezia n. 59, Scorzè, chiede il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico per la collaboratrice: *Fabris Cinzia* [Omissis..], nata il [Omissis..] a [Omissis..], dipendente a tempo indeterminato, III° livello, lingue straniere conosciute: inglese, francese, tedesco e spagnolo;

preso atto che per motivi di economicità e al fine di non aggravare eccessivamente il procedimento amministrativo, visti i rapidi tempi di adozione del provvedimento, non si è provveduto a inviare l'avvio del procedimento;

preso atto dell'istruttoria favorevole del servizio Turismo in data 05/08/2016 e segnatamente sulla sussistenza dei requisiti richiesti, oltre che dalla normativa regionale, anche dalla Dgp n. 2055 del 09/07/1996 in ordine a:

- l'istanza del titolare o rappresentante legale dell'agenzia;

- la qualifica del dipendente e al suo inquadramento, da ritenersi comprensiva anche dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (sentenza n. 2444/03 del TAR Veneto),
- l'obbligo di risposta in caso di contratti a chiamata, come da parere della Regione Veneto acquisito al n. 80874 di protocollo del 20/05/2010;
- l'esclusione dei contratti di apprendistato, come da parere della Regione Veneto acquisito al protocollo n. 46123 del 24/05/2012;

verificato che per presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di giorni 0, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>

determina

1. di autorizzare la signora *Fabris Cinzia* [Omissis..], nata il [Omissis..] a [Omissis..], dipendente a tempo indeterminato, III° livello, lingue straniere conosciute: inglese, francese, tedesco e spagnolo ad esercitare l'attività di accompagnatore turistico per l'agenzia *Kiari Viaggi*, sita in via Venezia n. 59, Scorzè, di proprietà KV Kiari Viaggi srl (P.IVA [Omissis..]);

2. di procedere al rilascio del tesserino di riconoscimento, che vale solo con il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'attività deve essere svolta esclusivamente a favore dei clienti dell'agenzia in oggetto;
- b) esclusivamente per il periodo di durata del rapporto di lavoro con l'agenzia in questione;
- c) la decadenza del rapporto di lavoro, comporta l'immediata restituzione del tesserino al titolare dell'agenzia, che a sua volta deve consegnarlo alla Città metropolitana di Venezia;
- d) il tesserino di riconoscimento deve essere portato bene in evidenza durante l'attività;
- e) il divieto, ai sensi dell'art. 86 della Lr 33/2002, di svolgere nell'ambito delle mansioni autorizzate, altre attività commerciali, comunque estranee e non compatibili con la professione, anche se solo occasionali;

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente